

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari amministrativi e contabili

Interventi nel Parco

Pianificazione territoriale

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ufficio Pianificazione Territoriale

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge
regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 19 del 23 maggio 2025

**Oggetto: Piano di gestione forestale delle proprietà del
Comune di Fivizzano (MS) – decennio 2025-2034**

Richiedente: COMUNE DI FIVIZZANO

Il responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale

In riferimento alla comunicazione dell'Unione di Comuni
Montana Lunigiana protocollata il 15.05.2025 prot. n. 2135
e integrata il 23.05.2025 prot. n. 2263, con la quale si
inoltrava la documentazione tecnico-progettuale relativa al
Piano di Gestione forestale delle proprietà del Comune di
Fivizzano (MS);

Preso atto che parte degli interventi previsti dal Piano
ricadono all'interno dell'area Parco, zona A e B1 come
identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane
approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo
dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché
all'interno della ZSC "Valli Glaciali di Orto di Donna e
Solco d'Equi" - IT5120005 e della ZPS "Praterie primarie
e secondarie delle Apuane" - IT5120015;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge
forestale della Toscana";

Vista la DGR 16 giugno 2008, n. 454 inerente "D.M.
17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e
del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a zone speciali di
conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) –
Attuazione" con la quale sono state approvate misure di
conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle
tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successivi recepimenti regionali;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 22.05.2025;

Visto il pagamento degli oneri istruttori effettuato dal Comune di Fivizzano il 22.05.2025;

DETERMINA

di rilasciare al Comune di Fivizzano il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente al Piano di Gestione Forestale come descritto nella documentazione inviata:

si evidenzia che le particelle PF 9 e PF10, ricadono all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e per motivi di difficile accessibilità e caratteri ambientali, in quanto ambiti di elevata naturalità, non sono interessate da interventi e vengono destinate all'evoluzione naturale. Lo screening di incidenza si conclude quindi positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata in quanto il Piano, per come è descritto, non genera incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su specie, habitat e sull'integrità dei Siti Natura 2000

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA rendendolo disponibile all'Unione dei Comuni di competenza;

di dare atto che il presente Nulla osta, comprensivo di Pronuncia di Valutazione d'Incidenza e di Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, rilasciati per il territorio di competenza del Parco, costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dell'intervento, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

di stabilire che, in base alla DGRT n. 13 del 10.01.2022, la validità del presente Nulla Osta è di pari durata a quella del provvedimento principale relativo al Piano di Gestione;

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale
Dott.ssa Isabella Ronchieri